



CISV Italy
Building global friendship

CISV Italia APS
C.F. 92033380400
Piazza della Liberazione 13
41122 Modena

Movimento internazionale di volontari, indipendente e apolitico, che promuove l'educazione alla pace e l'amicizia interculturale.

**REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE
NAZIONALI E LOCALI
ED ELETTORALE
CISV ITALIA APS**



Sommario

CAPO 1.....	3
ART 1. ASSEMBLEA NAZIONALE.....	3
ART 2. DELEGA.....	3
ART 3. PRESENTAZIONE DI MOZIONI.....	3
ART 4. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.....	3
CAPO 2. ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE	4
SEZIONE 2.1. DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART 5. MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE.....	4
SEZIONE 2.2. PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE.....	4
ART 6. ADEMPIMENTI PRECEDENTI ALL'ELEZIONE (Costituzione del Comitato elettorale e convocazione dell'Assemblea Nazionale).....	4
ART 7. CANDIDATURE.....	5
ART 8. OPERAZIONI DI VOTO.....	5
ART 9. NOMINA DI UN CONSIGLIERE DA PARTE DEL JUNIOR BRANCH.....	5
ART 10. CONSIGLIERI DIMISSIONARI.....	6
CAPO 3. ELEZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE.....	6
ART 11. OPERAZIONI DI VOTO.....	6
ART 12. DIMISSIONI DI MEMBRI DELL'ESECUTIVO.....	7
ART 13. DESTITUZIONE DELL'ESECUTIVO	7
CAPO 4. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE O UNITA' LOCALE.....	7
SEZIONE 4.1. DISPOSIZIONI GENERALI	7
ART 14. ASSEMBLEA DEI SOCI LOCALE.....	7
ART 15. MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE	8
ART 16. DELEGHE	8
SEZIONE 4.2. PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE O UNITA' LOCALE.....	8
ART 17. ADEMPIMENTI PRECEDENTI ALL'ELEZIONE (Costituzione della Commissione elettorale e convocazione dell'Assemblea dei Soci).....	8
ART 18. CANDIDATURE.....	8
ART 19. OPERAZIONI DI VOTO (Assemblea, scrutinio e proclamazione degli eletti).....	9
CAPO 5. ELEZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SEZIONE O UNITA' LOCALE.....	9
ART 20. OPERAZIONI DI VOTO.....	9
ART 21. DESTITUZIONE DELL'ESECUTIVO LOCALE.....	10



CAPO 1.

ART 1. ASSEMBLEA NAZIONALE

Come previsto dall'art 12 dello Statuto CISV Italia aps, l'Assemblea Nazionale è composta da ogni socio di CISV Italia in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso nel giorno della comunicazione di convocazione dell'Assemblea inviata da CISV Italia. Il socio minorenni partecipa all'Assemblea Nazionale per tramite di chi ne ha la legale rappresentanza. Nel caso in cui siano iscritti all'Associazione più persone che hanno la legale rappresentanza di un socio minore, si richiede che uno dei legali rappresentanti indichi la sua partecipazione in vece del minore stesso. Tale indicazione può avvenire in concomitanza dell'Assemblea stessa.

Il socio partecipa all'Assemblea, esprime le proprie opinioni ed il proprio diritto di voto, in piena libertà e senza vincoli posti dalla Sezione o Unità locale.

CISV Italia si impegna a facilitare la partecipazione all'Assemblea e garantire il diritto di voto a chiunque vi abbia interesse e faccia parte dell'Assemblea Nazionale.

La Segreteria Nazionale predispone inoltre una lista dei soci aventi diritto al voto, in base alle regole sopraesposte.

ART 2. DELEGA

I soci impossibilitati a partecipare all'Assemblea Nazionale possono delegare il proprio voto ad un altro socio.

La delega deve essere accettata dal socio delegato e comunicata alla Segreteria Nazionale entro i 15 giorni antecedenti il giorno fissato per l'assise dell'Assemblea Nazionale in forma scritta, anche telematicamente.

Un socio delegato non può accettare più di cinque deleghe di voto. Il conteggio del voto equivale a quello del delegato più il numero di deleghe (esempio: un socio ha 5 deleghe, quindi il voto rappresenta quello di 6 soci).

La delega presentata dal socio maggiorenne non include automaticamente quella dei soci minorenni di cui ha la legale rappresentanza. Infatti, la delega di partecipazione e di voto in Assemblea del socio minorenni deve essere data in forma espressa da parte del socio maggiorenne che ne ha la legale rappresentanza.

ART 3. PRESENTAZIONE DI MOZIONI

Le mozioni possono essere presentate da almeno 10 soci che abbiano compiuto i 15 anni di età, come previsto dallo Statuto.

Le mozioni devono pervenire in forma scritta e includere: 1) motivazioni; 2) proposta chiaramente formulata di azione ed i soggetti responsabili dell'implementazione; 3) i firmatari.

ART 4. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il funzionamento dell'Assemblea segue i principi enunciati nell'Art 14 dello Statuto che prevede la possibilità di:

- Assemblee in un unico luogo



- Assemblee territoriali separate
- Assemblee in teleconferenza o videoconferenza

In tutti i casi: i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere consentito loro di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e di poter esercitare tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Queste possibilità possono essere combinate tra loro, ovvero l'Assemblea che si svolge ufficialmente nel luogo dove sono presenti Presidente e Segretario può avere come soci partecipanti sia persone fisicamente presenti che persone collegate telematicamente, o anche solo persone collegate telematicamente.

La decisione rispetto alla possibilità dei soci di partecipare in via telematica viene presa dal Consiglio Nazionale al più tardi 45 gg prima dell'Assemblea.

Le modalità di collegamento con l'Assemblea ed esercizio dei propri diritti di socio via telematica, sono definite dal Consiglio Nazionale CISV Italia almeno 45 gg prima dell'Assemblea e vengono comunicate al momento della convocazione dell'Assemblea.

CAPO 2. ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

SEZIONE 2.1. DISPOSIZIONI GENERALI

ART 5. MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

È eleggibile a Consigliere Nazionale ogni socio di CISV Italia aps, in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso al momento della convocazione dell'Assemblea, e maggiorenne, salve incompatibilità come da Statuto, Codice Etico e regolamenti.

I candidati non possono far parte della Commissione Elettorale appositamente costituita.

Il Consigliere eletto resta in carica tre anni, ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Nazionale, esprime le proprie opinioni ed il proprio diritto di voto, in piena libertà e senza vincoli posti dalla Sezione o Unità locale di appartenenza.

SEZIONE 2.2. PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ART 6. ADEMPIMENTI PRECEDENTI ALL'ELEZIONE (Costituzione del Comitato elettorale e convocazione dell'Assemblea Nazionale)

Il Consiglio Nazionale in carica:

- designa un Presidente e due componenti della Commissione Elettorale che seguiranno le procedure di voto e lo scrutinio;
- convoca l'Assemblea Nazionale conformemente allo Statuto di CISV Italia aps, prevedendo lo specifico punto all'Ordine del Giorno " Elezione del Consiglio Nazionale CISV Italia aps" e contestualmente alla convocazione dell'Assemblea richiede le candidature, da comunicarsi al Presidente della Commissione in tempo utile per la predisposizione delle operazioni di voto;
- propone alla votazione dell'Assemblea il numero massimo di consiglieri da eleggere come previsto dallo Statuto.



ART 7. CANDIDATURE

I candidati dovranno presentare le candidature con apposito modulo entro i termini indicati dalla Segreteria Nazionale. Il modulo deve indicare espressamente le incompatibilità tra il ruolo di consigliere e altri ruoli.

Le incompatibilità con il ruolo di consigliere sono dettagliate in Statuto, all'art 17. Nel caso in cui un candidato ricopra un ruolo incompatibile con il ruolo di consigliere, questi sceglierà la carica da mantenere una volta eletto.

La Commissione Elettorale, avvalendosi della Segreteria Nazionale, raccoglie le candidature, verifica eventuali incompatibilità, predispose le operazioni di voto riportando i nomi e cognomi dei candidati e predispose un cartello da apporre all'ingresso della sala elettorale, che in caso di video o teleconferenza viene condiviso telematicamente, ove vengono riportati i nominativi di tutti i candidati e si adopera per rendere noti ai votanti i nominativi di tutti i candidati.

Ciascun candidato ha facoltà di accompagnare la propria candidatura con un messaggio programmatico.

Il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea è la delibera sul numero di consiglieri da eleggere.

In caso di numero inferiore di candidati rispetto al numero di consiglieri da eleggere, le candidature possono essere integrate fino all'avvio delle operazioni di voto.

Nel caso in cui non ci siano abbastanza candidati o eletti rispetto al numero di consiglieri deliberati dall'Assemblea, il Consiglio Nazionale uscente resta in carica in prorogatio con il dovere di indire una Assemblea Nazionale e nuove elezioni entro 45 gg.

ART 8. OPERAZIONI DI VOTO

La Commissione Elettorale organizza, in sede di Assemblea, le operazioni di voto, in modo da assicurare la segretezza del voto e dello scrutinio e la regolarità delle procedure;

Le operazioni di voto possono svolgersi anche tramite una piattaforma digitale; in tal caso deve essere garantita l'assoluta segretezza del voto espresso e la riconducibilità al socio.

Ogni votante potrà esprimere preferenze per un numero di candidati pari alla metà più uno del numero dei consiglieri da eleggere.

In caso di parità tra candidati per gli ultimi seggi vacanti, si procede al ballottaggio in Assemblea tra i candidati a Consigliere Nazionale che hanno raggiunto pari voti per i posti vacanti.

Il Presidente della Commissione Elettorale, a seguito dello scrutinio, redige verbale e proclama i Consiglieri eletti; l'esito della votazione viene registrato nel Verbale dell'Assemblea.

ART 9. NOMINA DI UN CONSIGLIERE DA PARTE DEL JUNIOR BRANCH

Il Junior Branch nomina uno dei candidati in contemporanea all'Assemblea Nazionale. Le operazioni possono svolgersi anche tramite una piattaforma digitale che garantisca l'assoluta segretezza del voto espresso e la riconducibilità al socio. Ogni sezione o unità locale avrà diritto ad un voto (esercitato dal senior Local Junior Representative - LJR) e i National Junior Representative (NJR) avranno diritto ad un voto (esercitato dal senior NJR).

Ogni votante potrà esprimere preferenze per un numero di candidati pari alla metà più uno del numero totale dei consiglieri da eleggere. In caso di parità tra i candidati arrivati primi, si procede al ballottaggio. Il risultato del voto porta alla nomina.



Il candidato nominato dal Junior Branch viene dichiarato prima dell'apertura delle votazioni per l'elezione del Consiglio nazionale. Il Consigliere già nominato rimane in ogni caso nella rosa dei candidati che sono votabili dall'assemblea.

Il candidato nominato dal Junior Branch non è rappresentante dello stesso in seno al Consiglio Nazionale.

ART 10. CONSIGLIERI DIMISSIONARI

In caso venga meno per qualunque causa uno dei consiglieri:

1) nel caso i consiglieri in carica rimangano un numero compreso tra 11 e 15, il Consiglio Nazionale può decidere se indire nuove elezioni e richiedere al Presidente di convocare l'Assemblea Nazionale alla prima occasione possibile oppure continuare nella sua attuale composizione. Questo si applica anche se tra i consiglieri dimissionari vi è quello nominato dal Junior Branch.

2) nel caso i consiglieri in carica rimangano meno di 11, il Presidente deve convocare l'Assemblea Nazionale entro quarantacinque giorni dall'evento e indire nuove elezioni da tenersi tra il quarantacinquesimo e sessantesimo giorno successivo alla convocazione. Il Consiglio Nazionale delibera sul numero di consiglieri da eleggere, decisione che viene poi ratificata dall'Assemblea Nazionale. I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del triennio in corso e possono essere rieletti.

Come previsto da Statuto, nel caso in cui la maggioranza dei consiglieri sia dimissionaria, vengono indette nuove elezioni. Se Presidente e Vicepresidenti sono dimissionari, l'Assemblea verrà convocata da parte del consigliere più anziano. Nel caso in cui entro quarantacinque giorni non venga convocata l'Assemblea, i Probi Viri subentrano per convocarla.

Nel caso in cui l'Assemblea revochi la nomina di uno o più consiglieri, entro 45 giorni verrà inviata convocazione di una nuova Assemblea che procederà alle elezioni dei posti vacanti o dell'intero Consiglio Nazionale se la revoca della nomina coinvolge la maggioranza dei consiglieri. Nel caso in cui il consigliere revocato sia il Presidente, l'Assemblea per le elezioni verrà convocata dal Vicepresidente più anziano. Nel caso in cui sia Presidente che Vicepresidenti siano revocati dall'incarico dall'Assemblea, il consigliere in carica più anziano dovrà indire l'Assemblea per le elezioni delle cariche vacanti. Nel caso in cui entro quarantacinque giorni non venga convocata l'Assemblea, i Probi Viri subentrano per convocarla.

CAPO 3. ELEZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE

ART 11. OPERAZIONI DI VOTO

La prima riunione del neoeletto Consiglio Nazionale viene convocata entro 15 giorni in seguito alla sua elezione, dal Presidente Nazionale uscente ed è presieduta dal Presidente della Commissione Elettorale come facilitatore. Se non presenti alla prima riunione, i consiglieri eletti possono prendere parte alla riunione in via telematica.

Dopo l'elezione del Consiglio nazionale e antecedentemente alla prima riunione, è possibile presentare una lista come Comitato Esecutivo in cui vengono specificati il ruolo a cui ogni consigliere della lista si



candida, da sottoporre al voto del Consiglio Nazionale. In alternativa, un singolo consigliere può esprimere la sua disponibilità ad assumere un ruolo nel Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Nazionale procede ad eleggere al suo interno e a scrutinio segreto il Comitato Esecutivo di CISV Italia aps, composto da Presidente, due Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere. Nel caso in cui ci siano delle liste, vengono votate le liste, anche se ne viene presentata una sola. Nel caso in cui nessuna lista raggiunga la maggioranza assoluta, le cariche dell'Esecutivo vengono elette separatamente, una alla volta.

L'esito della votazione viene registrato nel Verbale della riunione di Consiglio Nazionale, e viene data informazione ai soci con i mezzi ritenuti più idonei.

Una volta eletto il Presidente Nazionale, questo subentra nella funzione di moderatore della riunione.

ART 12. DIMISSIONI DI MEMBRI DELL'ESECUTIVO

Nel caso di dimissioni dell'intero Esecutivo, il Presidente o Vicepresidente più anziano, in prorogatio, convoca elezioni durante il successivo Consiglio Nazionale per eleggere i membri per i posti vacanti.

Nel caso di dimissioni di membri dell'Esecutivo dal ruolo di consiglieri, se il numero di consiglieri rimasti non è inferiore a undici, il consigliere più anziano convoca elezioni durante il successivo Consiglio Nazionale per eleggere i membri per i posti vacanti nell'Esecutivo.

ART 13. DESTITUZIONE DELL'ESECUTIVO

Secondo lo Statuto, il Consiglio Nazionale può richiedere le dimissioni dell'Esecutivo tramite la delibera della maggioranza assoluta dei membri. In questo caso, i membri dell'Esecutivo restano consiglieri, e il Consiglio Nazionale provvede alle elezioni del nuovo Esecutivo nella stessa seduta.

CAPO 4. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE O UNITA' LOCALE

SEZIONE 4.1. DISPOSIZIONI GENERALI

ART 14. ASSEMBLEA DEI SOCI LOCALE

L'Assemblea dei Soci Locale è composta da ogni socio appartenente alla Sezione o Unità Locale in regola con il versamento della quota associativa al momento dell'invio della convocazione dell'Assemblea come previsto dall'art. 29 dello Statuto. Il socio minorente partecipa all'Assemblea dei Soci Locale per tramite di chi ne ha la legale rappresentanza. Nel caso in cui siano iscritti alla Sezione o all'Unità Locale più persone che hanno la legale rappresentanza di un socio minore, si richiede che uno dei legali rappresentanti indichi la sua partecipazione in vece del minore stesso. Tale indicazione può avvenire in concomitanza dell'Assemblea stessa.

Il socio partecipa all'Assemblea, esprime le proprie opinioni ed il proprio diritto di voto, in piena libertà e senza vincoli.

Ogni Sezione o Unità Locale si impegna a facilitare la partecipazione all'Assemblea e garantire il diritto di voto a chiunque vi abbia interesse e faccia parte dell'Assemblea dei Soci Locale.

Il Segretario dell'Assemblea provvede a stilare la lista degli aventi diritto di voto.



ART 15. MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE

È eleggibile a Consigliere ogni associato CISV Italia attraverso la Sezione o Unità locale, in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso e maggiorenni, salve incompatibilità.

Sono incompatibili con la posizione di candidato a consigliere la posizione di Presidente o Membro della Commissione Elettorale appositamente costituita. Nel caso in cui un candidato ricopra un ruolo incompatibile con il ruolo di consigliere del direttivo locale, questi sceglierà la carica da mantenere una volta eletto.

Il Consigliere eletto resta in carica tre anni, ha il dovere di partecipare ai Consigli Direttivi, esprime le proprie opinioni ed il proprio diritto di voto, in piena libertà.

ART 16. DELEGHE

I soci impossibilitati a partecipare all'Assemblea Locale possono delegare il proprio voto ad un altro socio.

La delega deve essere accettata dal socio delegato e comunicata alla Segreteria Locale entro i 15 giorni antecedenti il giorno fissato per l'assise dell'Assemblea locale in forma scritta, anche telematicamente.

Un socio delegato non può accettare più di tre deleghe di voto. Il conteggio del voto equivale a quello del delegato più il numero di deleghe (esempio: un socio ha tre deleghe, quindi il voto rappresenta quello di quattro soci).

La delega presentata dal socio maggiorenni non include automaticamente quella dei soci minorenni di cui ha la legale rappresentanza. Infatti, la delega di partecipazione e di voto in Assemblea del socio minorenni deve essere data in forma espressa da parte del socio maggiorenni che ne ha la legale rappresentanza.

SEZIONE 4.2. PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE O UNITA' LOCALE

ART 17. ADEMPIMENTI PRECEDENTI ALL'ELEZIONE (Costituzione della Commissione elettorale e convocazione dell'Assemblea dei Soci)

Il Comitato esecutivo in carica:

Designa un Presidente e un segretario della Commissione elettorale, che seguiranno le procedure di voto e lo scrutinio.

Convoca l'Assemblea dei Soci dell'associazione locale conformemente allo "Statuto del CISV Italia", prevedendo lo specifico punto all'Ordine del Giorno "Elezione del Consiglio Direttivo" e contestualmente alla convocazione dell'assemblea richiede le candidature, da comunicarsi al Presidente della Commissione in tempo utile per la predisposizione delle schede elettorali.

Il Consiglio Direttivo in carica propone alla votazione dell'assemblea il numero massimo di consiglieri da eleggere tra un numero di 5 e 15 componenti, come previsto dallo Statuto.

ART 18. CANDIDATURE

I candidati dovranno presentare le candidature entro i termini indicati dal Consiglio Direttivo;

La Commissione elettorale, avvalendosi del Segretario della Sezione o Unità locale, raccoglie le candidature, verifica eventuali incompatibilità, predispose le operazioni di voto riportando i nomi e



cognomi dei candidati e predisporre un cartello da apporre all'ingresso della sala elettorale ove vengono riportati i nominativi di tutti i candidati. Ciascun candidato ha facoltà di accompagnare la propria candidatura con un messaggio programmatico;

La Segreteria predisporre inoltre una lista dei Soci aventi diritto al voto, in base alle regole sopraesposte.

ART 19. OPERAZIONI DI VOTO (Assemblea, scrutinio e proclamazione degli eletti)

L'Assemblea delibera sulla proposta del Direttivo uscente riguardo al numero di consiglieri da eleggere.

Qualora il numero di candidature sia inferiore al numero deliberato dall'assemblea sarà possibile esprimere candidature fino al momento della votazione.

La Commissione elettorale organizza, in sede di Assemblea, le operazioni di voto, in modo da assicurare la segretezza del voto e dello scrutinio e la regolarità delle procedure.

Ogni votante potrà esprimere preferenze per un numero di candidati pari alla metà più uno del numero di consiglieri da eleggere. Ove previsto, ogni votante potrà esprimere la preferenza per una lista, o non esprimere alcuna preferenza.

Il Presidente della Commissione elettorale, a seguito dello scrutinio, redige verbale e proclama i Consiglieri eletti.

L'esito della votazione viene registrato nel Verbale dell'Assemblea.

In caso venga meno per qualunque causa uno dei consiglieri:

1) nel caso i consiglieri in carica rimangano un numero compreso tra 5 e 15, il Consiglio Direttivo può decidere se indire nuove elezioni e richiedere al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci locale alla prima occasione possibile, oppure continuare nella sua attuale composizione.

2) nel caso i consiglieri in carica rimangano meno di 5, il Presidente deve convocare l'Assemblea locale dei soci al più presto possibile e indire nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo delibera sul numero di consiglieri da eleggere, decisione che viene poi ratificata dall'Assemblea locale dei soci.

I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del triennio in corso e possono essere rieletti.

CAPO 5. ELEZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SEZIONE O UNITA' LOCALE

ART 20. OPERAZIONI DI VOTO

Il Consiglio Direttivo eletto si riunisce entro 15 giorni dalla elezione, presieduto dal consigliere eletto più anziano e procede ad eleggere al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere. Questi compongono il Comitato Esecutivo della Sezione o Unità locale.

L'esito della votazione viene registrato nel Verbale della riunione di Consiglio, e viene data informazione ai soci con i mezzi ritenuti più idonei.

Una volta eletto il Comitato Esecutivo, il Presidente eletto subentra nel ruolo di moderatore dell'assemblea. Successivamente il direttivo nomina le figure rappresentative della Sezione (referenti locali attività/programmi). Non ci sono incompatibilità tra le cariche dell'Esecutivo e le figure di referenti



locali attività/programmi o tra le varie figure di referenti locali attività/programmi. Di tali nomine viene data opportuna informazione ai soci e alla Segreteria Nazionale.

ART 21. DESTITUZIONE DELL'ESECUTIVO LOCALE

Il Consiglio Direttivo può richiedere le dimissioni dell'Esecutivo locale tramite la delibera della maggioranza assoluta dei membri. In questo caso, i membri dell'Esecutivo restano consiglieri, e il Consiglio Direttivo provvede alle elezioni del nuovo Esecutivo nella stessa seduta.

